

Incarto n.
49.2023.56

Lugano,
29 febbraio 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato della

Pretore MAG, _____

a seguito della segnalazione dell'11 dicembre 2023 di SE, ____;

richiamato l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG),

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto 11 dicembre 2023 intitolato "odissea negli spazi della Pretura di Lugano (incarto SE.2021.372)" SE si è rivolto al Consiglio della magistratura per denunciare la "vergognosa gestione da parte della pretora avv. MAG" della causa in procedura semplificata in ambito di locazione promossa dal nipote X, da lui rappresentato, nei confronti del locatore Y volta alla restituzione di acconti per spese accessorie da questi asseritamente ricevuti in esubero;

in particolare il segnalante si lamenta del fatto che la giudice avrebbe tenuto nei suoi confronti un atteggiamento insolente, sarcastico e derisorio e che ella si sarebbe scagliata contro di lui obbligandolo a rivolgersi a uno studio legale, cagionando un dispendio di circa fr. 10'000.-;

nello specifico, il magistrato sarebbe a detta dell'istante da sanzionare disciplinarmente per non aver preteso dal locatore la produzione dei documenti giustificativi atti a dimostrare le spese accessorie, in violazione del vecchio art. 274d cpv. 3 CO abrogato nel 2011, così come per non avere preso in considerazione le osservazioni formulate da SE a riguardo della comminatoria dell'art. 292 CP;

a quest'ultimo proposito, il segnalante sostiene pure che la Pretore avrebbe aperto il Codice di procedura civile e, indicando l'art. 292 di quella legge, l'avrebbe schernito davanti ai presenti; per di più il magistrato avrebbe anche reagito male ai richiami da lui fatti della giurisprudenza del Tribunale federale che prevede la restituzione delle spese accessorie non dimostrata;

a detta del segnalante resterebbe la convinzione “che, con il suo modo di condurre l’udienza, oltre che confondere CP con CPC la Pretora ha confuso anche autorità con autorevolezza, eccellendo nella prima e misconoscendo la seconda”;

infine è pure invocata una violazione dell’art. 9 Cost.;

chiamata ad esprimersi in merito, la Pretore, dopo avere illustrato esattamente gli estremi della procedura giudiziaria da lei trattata, ha avantutto puntualizzato che questa si è conclusa con la reiezione delle pretese di X, inizialmente rappresentato dal qui segnalante ma poi patrocinato da un avvocato, e l’accoglimento parziale delle pretese riconvenzionali formulate da Y, decisione debitamente cresciuta in giudicato;

la segnalata ha eccepito la tardività della segnalazione e la sua natura appellatoria, per poi affermare di avere, contrariamente a quanto sostiene controparte, accertato d’ufficio i fatti assumendo pure prove non richieste dalle parti (art. 247 CPC);

la Pretore ha altresì specificato che la questione principale della vertenza era quella a sapere se le parti avessero pattuito il pagamento di un importo a forfait (come accertato con la decisione finale) o il pagamento di un acconto mensile con conguaglio alla fine del relativo esercizio, cosa che sarebbe stata decisa con il giudizio di merito, come spiegato alle parti;

la segnalata ha obiettato che SE, in particolare, non ha riconosciuto il principio sancito dall’art. 124 cpv. 1 CPC secondo il quale è il giudice che dirige il processo e prende le necessarie disposizioni ordinatorie onde preparare e attuare speditamente il procedimento, e l’ha più volte sollecitata ad agire come da lui preteso;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell’art. 79 seg. LOG, l’adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell’esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l’immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si

riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

nella fattispecie, la questione dell'assunzione d'ufficio di prove rappresenta un aspetto di merito che avrebbe dovuto essere sottoposto, se del caso, all'autorità di ricorso con un appello, rispettivamente reclamo, e che pertanto non può essere esaminata dal Consiglio della magistratura;

in ogni modo non ci si può esimere dall'osservare che X ha rinunciato a impugnare la decisione SE. ____, fatto che, essendo egli per di più rappresentato da un avvocato professionista, non può che essere interpretato come un riconoscimento della correttezza della stessa, o quanto meno della mancanza di elementi validi per inficiarla;

inoltre il segnalante, con le sue critiche, attesta di non aver compreso appieno che, dimostrato un accordo per il pagamento forfetario delle spese accessorie, non è più necessario dimostrarne l'ammontare effettivo;

le restanti critiche mosse al magistrato e da questi puntualmente contestate, non sono suffragate da prova alcuna, né il segnalante chiede di assumerne, ma neppure rese verosimili da qualsivoglia indizio;

non vi sono quindi elementi a sufficienza per poter dare seguito alla segnalazione.

Per questi motivi,

decide

1. Alla segnalazione 11 dicembre 2023 di SE nei confronti della Pretore MAG non è dato seguito.
2. L'incarto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 15 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Notificazione:
- SE, ____;
 - MAG, _____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura

Giudice Stefani